

(N. 1107)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(LA MALFA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(SARTI)

e col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1980

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 — primo comma — della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi-

glio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

A conclusione di incontri presso il Ministro per la funzione pubblica per l'esame dei problemi riguardanti i rinnovi contrattuali per il triennio 1979-81 dei dipendenti dello Stato, tra il Governo e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL sono stati siglati singoli protocolli d'intesa per corrispondere, con effetto dalle date di rinnovo dei contratti delle varie categorie di personale delle amministrazioni dello Stato, una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde per ogni mese di servizio prestato durante la

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigenza contrattuale dell'anno 1979 ed una somma di lire 40.000 mensili lorde, da corrispondere anche con la tredicesima mensilità, a partire dal 1° gennaio 1980.

Le suaccennate somme sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle erariali, e sono pensionabili.

In particolare, i protocolli d'intesa raggiunti riguardano i personali dei seguenti comparti:

- docenti e non docenti della scuola;
- non docenti delle università, nonché gli assistenti ed i professori incaricati esterni delle stesse università;
- personale dei Ministeri.

Tra i beneficiari di lire 10.000 mensili *una tantum* e delle lire 40.000 mensili, si è ritenuto di dover comprendere, con le stesse decorrenze previste per i dipendenti dei Ministeri, il personale non dirigente dello Istituto centrale di statistica ed il personale militare, escluso quello provvisto di trattamento dirigenziale.

L'onere derivante dall'applicazione dei decreti relativi al personale della scuola, dell'università (non docenti, assistenti e incaricati esterni) e dei Ministeri nonché dall'estensione delle lire 10.000 mensili ai militari è stato determinato in lire 1.143.100 milioni, di cui milioni 186.300 per l'anno finanziario 1979 e lire 956.800 milioni per l'anno finanziario 1980.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Copertura finanziaria dell'accordo per il personale docente e non docente della scuola)

È autorizzata la spesa di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 600 mila 400 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 17 giugno 1980 dallo SNALS, per la corresponsione al personale della scuola indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

(Copertura finanziaria dell'accordo per il personale non docente dell'università)

È autorizzata la spesa di lire 8.400 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 36.000 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI per la corresponsione al personale delle università, indicato nel decreto medesimo, di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a partire dal 1° gennaio 1980.

Art. 3.

(Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministeri e per quello contemplato dai successivi articoli 4 e 5)

È autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 4.

Con le stesse misure, modalità e decorrenze stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 3, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente articolo 3 sono corrisposti, con le stesse misure, modalità e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali delle stesse armi e corpi e del Corpo forestale dello Stato, nonché ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.143.100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.